REGOLAMENTO (CEE) N. 2309/79 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1979

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire, della sottovoce 84.41 A II della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1974, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif, nel 1976, provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi ; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 150 % di quello fissato per l'anno 1978 ; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso ; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 40 % ; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione ;

considerando che per le altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire, della sottovoce 84.41 A II della tariffa doganale comune, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 2 426 000 unità di conto europee e che, quindi, l'importo massimo è pari a 970 400 unità di conto europee ; che, alla data del 10 ottobre 1979, le importazioni nella Comunità di altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire, della sottovoce 84.41 A II della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3156/78, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 23 ottobre 1979, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine ; aghi per macchine da cucire : A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine : II. altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 375 del 30. 12. 1978, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione